

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Doverè</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Francesca Lamberti

Università del Salento

I *senatus consulta* Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra “anziani”*

1. Sulla legislazione matrimoniale augustea, meglio nota come *lex Iulia et Papia*, esiste una letteratura vasta ed eterogenea, considerato l'interesse che la normativa in esame riveste sia per la storia del diritto pubblico che per quella del diritto privato, nonché per gli studi di storia politica, sociale e di antropologia del mondo antico¹. La prima legge (*lex Iulia de maritandis ordinibus*), emanata nel 18 a.C.,

*) Conoscevo Ferdinando Zuccotti da così tanto tempo da non riuscire a ricordare quale sia stata la prima occasione di incontro. La mia memoria colloca una chiacchierata vivace in una Torino invernale, molti anni addietro, probabilmente in occasione del Convegno della “Società Italiana” su *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, del tardo novembre 1998. Da quell'epoca si era originata (ed è stato così per diversi anni) una corrispondenza frequente, costellata da lunghe telefonate, legata anche al mio inserimento nel Comitato scientifico della *Rivista di diritto romano*, e alla collaborazione, sotto forma di ricerche (mie e degli allievi) da destinare alla *RDR*. Qualche incontro lo ricordo a Milano, dove mi trovavo di tanto in tanto per ragioni personali, dinanzi a un aperitivo costellato di chiacchiere, fumo (il suo, essendo io immune al fascino della sigaretta), e “gossip” sulla disciplina. Trovavo la sua eccentricità salutare, tutt'altro che inquietante (come immagino potesse essere per altri). Negli ultimi anni il contatto si era rarefatto, sia per la distanza fisica che per i suoi crescenti problemi di salute. Mi informavo della sua condizione da amici comuni, e mi confortava sapere che “combatteva”. Non avendo potuto essergli di gran sostegno nella sua quotidianità degli ultimi anni, mi rasserena almeno il fatto di poter lasciare traccia della mia vicinanza negli Studi in Suo onore. Ho tratto molto vantaggio soprattutto dai lavori di Ferdinando in tema di concepimento e nascita, e dalla monografia, apparsa postuma, sulla *paelex*: ho scelto per questo un tema legato alla famiglia – una indagine, quella sul matrimonio tra “anziani”, avviata diversi anni fa e che in questa occasione trova un primo punto di approdo. Ho discusso parte della ricerca con Pierangelo Buongiorno, Raffaele D'Alessio, e il mio Maestro Francesco Grelle: sono loro molto grata per l'acribia e la generosità con cui hanno vagliato con me alcuni punti del ragionamento. Devo molto anche alla sapienza e alla pazienza di Giuseppe Camodeca, e non solo per avermi aiutato a sciogliere intricate questioni prosopografiche. Indispensabile, in questo ambito, anche la competenza e la disponibilità di Werner Eck, quanto ad aspetti concernenti i fasti di età neroniana e flavia. Le ricerche che hanno condotto al presente contributo sono state rese possibili anche grazie a un finanziamento della Fondazione tede-

era – come notissimo – intesa a favorire un incremento demografico all'interno delle classi sociali elevate: introdusse una forma di coazione indiretta, per indurre a sposarsi i *caelibes* rientranti in una determinata fascia d'età (quelli di sesso maschile probabilmente fra i 25 e i 60 anni, le donne fra i 20 e i 50), che disponessero di un patrimonio superiore ai centomila sesterzi (per gli uomini) o ai cinquantamila sesterzi (per le donne)². Coloro che fossero *caelibes*, vale a dire nella fascia di età considerata e non coniugati né fidanzati, là dove fossero istituiti eredi per testamento o destinatari di legati da *extranei*, erano colpiti da totale *incapacitas*, salva la possibilità di fidanzarsi o sposarsi a breve³. La *lex Papia Poppaea nuptialis*, del 9 d.C., colpì anche i c.d. *orbi*, i coniugati senza figli⁴, vietando loro di *capere* la metà dei com-

sca Alexander von Humboldt, fruito presso la Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Cattedra del Prof. Dr. Peter Gröschler).

¹) È possibile qui solo una selezione dei titoli più significativi: P. JÖRS, *Ueber das Verhältnis der Lex Iulia de maritandis ordinibus zur Lex Papia Poppaea*, Bonn, 1882 (= ID., "Iuliae rogationes". Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea, con nota di lettura di T. SPAGNUOLO VIGORITA, Napoli, 1985); M. ZABŁOCKA, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, in *BIDR*, 88, 1986, p. 379 ss.; A. METTE-DITTMANN, *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des princeps*, Stuttgart, 1991; S. TREGGIARI, *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford, 1991; R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*⁴, Padova, 1996; ID., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano, 2014, p. 243 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³, Napoli, 2010; F. BONIN, *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari, 2020 (ivi, p. VII ss., ulteriore bibliografia). Si v. altresì la scheda, a cura di PH. MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, all'interno del progetto LEPOR (LEges POPuli Romani), all'indirizzo web: <http://telma.irht.cnrs.fr/outils/lepor/notice449/>

²) V. part. Tit. Ulp. 16.1: *Aliquando vir et uxor inter se solidum capere possunt: velut si uterque vel alteruter eorum nondum eius aetatis sint, a qua lex liberos exigit, id est si vir minor annorum XXV sit aut uxor annorum XX minor: item si utrique lege Papia finitos annos in matrimonio excesserint, id est vir LX annos, uxor L [...]*. Importanti altresì Gnomon §§ 24-28; Svet. *Claud.* 23.1; Sen. *apud Lact. div. Inst.* 1.16. Secondo R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit. (nt. 1), p. 1 ss., 24, «le notizie sono riferite da Ep. Ulp. 16.1 a proposito della successione reciproca dei coniugi, ma comunemente se ne ammette la estensione agli orbi». In senso analogo M. ZABŁOCKA, *Le modifiche*, cit., p. 382. Sulla fissazione dell'età minima a 20 (maschi) e 25 (donne) ad opera della *lex Iulia*, e sulle possibili integrazioni operate dalla *lex Papia*, in connessione con Tert. *Apolog.* 4.8, PH. MOREAU, *Loi Iulia*, cit., 7.2.1 (*Caelibes*). Torna in chiave critica sulla testimonianza di Tertulliano F. BONIN, *Vanissimas Papias leges exclusit. Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*, in *QLSD*, 8, 2018, p. 175 ss.

³) Gai. 2.111: *Caelibes quoque, qui lege Iulia hereditatem legataque capere vetantur [...]*; Gai. 2.286; R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit. (nt. 1), p. 17 ss., 37 ss.; la possibilità di mantenere la *capacitas* contraendo in breve tempo matrimonio o fidanzamento è delineata in Tit. Ulp. 17.1 e *fragm. de iure fisc.* 3: su essi part. R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit. (nt. 1), p. 17 ss.; PH. MOREAU, *Loi Iulia de maritandis ordinibus*, cit., 7.2.1 (*Caelibes*).

⁴) Gai. 2.111: (... *item orbi, id est qui liberos non habent, quos lex [da qui il testo presenta una lacuna]*); Gai. 2.286a; Tit. Ulp. 13 rubr.; C.I. 8.57(58) (rubr.); C.I. 8.57(58). 1 pr. (= C. Th. 8.16.1 pr.); R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit. (nt. 1), p. 63 ss.

pendi ereditari o dei legati loro destinati da *extranei* (non invece quelli destinati loro da parenti stretti⁵). Per i coniugi che non avessero figli la legge limitava altresì la possibilità di *capere* reciprocamente *mortis causa*⁶. Una novità introdotta dalla seconda legge fu quella concernente i “beni caduchi”, quelli sottratti all’incapace: là dove costei o costui non avesse coeredi o collegatari con prole, i beni in esame sarebbero toccati all’*aerarium* (successivamente al fisco)⁷. In questo modo alle finalità “demografiche” si sarebbero affiancati scopi “fiscali”, senza tuttavia che l’ispirazione primaria della normativa, quella di favorire matrimoni volti alla procreazione, passasse in secondo piano.

Le leggi in esame sarebbero state oggetto di intensa interpretazione giurisprudenziale nei decenni successivi alla loro emanazione, e anche di diversi interventi (più di uno ad opera dell’ordine senatorio) volti a integrarne previsioni ed erogazione delle *poenae*⁸. Le nostre conoscenze sulle disposizioni in essi contenute sono sfortunatamente assai lacunose: Costantino operò infatti, nel 320 d.C., una parziale abrogazione degli obblighi matrimoniali e dei disposti sanzionatori presenti nella *lex Iulia et Papia*⁹, Onorio e Teodosio avrebbero posto nel nulla le restanti

⁵ Fra le c.d. *exceptae personae*, sia per i *caelibes* che per gli *orbi*, rientravano i parenti entro il sesto grado e alcune categorie di affini: Vat. Fr. (Ulp. *l.s. de off. praet. tut.*) 216: *Excipiuntur autem lege quidem Iulia cognatorum <sex gradus et ex septimo> sobrino sobrinave natus, sed et nata per interpretati<onem, quive in alicuius> horum potestate sunt quaeve in matrimonio, vel hi, qui su<nt cognatarum nos>trarum hoc gradu contingentium mariti, ve<l eorum, qui sunt in potes>tate nostra, cognati contingentes eos ea cognati<one, quae supra scriptum gradum> non excedit. (217) Item nuptarum nobis co<gnati a nobis ad eundem> gradum vel nostri cognati ab uxoris nostris <excipiuntur> (218) Item. *Lege autem Papia ii adfines excipiuntur, qui vi<r et uxor et gener et nurus> et socer et socrum umquam fuerunt. (219) Item vitricus noverca privignus privigna vel ipsorum vel eorum qui in eorum potes<tate <matrimoniove sunt quive> fuerunt.**

⁶ Dettagli in R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit. (nt. 1), p. 34 ss. Totalmente esenti dall’*incapacitas* pare fossero i coniugi che erano fra loro parenti entro il sesto grado (Tit. Ulp. 16.1: *Aliquando vir et uxor inter se solidum capere possunt: velut si [...] cognati inter se coierint usque ad sextum gradum*).

⁷ Sul punto si v. per tutti R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit. (nt. 1), p. 225 ss.; F. BONIN, *Intra ‘legem Iuliam et Papiam’*, cit., p. 295.

⁸ Sul punto R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., *passim*. Per quel che attiene più specificamente ai profili di diritto successorio e alla *capacitas*, v. da ultimo TH. RÜFNER, § 52. *Erbfähigkeit*, in *Handbuch des Römischen Privatrechts* (cur. U. BABUSIAUX, C. BALDUS, W. ERNST, F.-S. MEISSEL, J. PLATSCHEK, TH. RÜFNER), 1, Tübingen, 2023, p. 1280 ss., part. p. 1290 ss.

⁹ Costantino rimosse in particolare i divieti relativi alla *capacitas* di *caelibes* e *orbi* relativamente ai lasciti provenienti da *extranei*: C.Th. 8.16.1 pr. (a. 320) (= C.I. 8.57.1 pr.): *Constantin. ad pop. Qui iure veteri caelibes habebantur, imminentibus legum terroribus liberentur adque ita vivant, ac si numero maritorum matrimonii foedere fulcirentur, sitque omnibus aequa condicio capessendi quod quisque mereatur. Nec vero quisquam orbis habeatur: proposita huic nomini damna non nocent*. Inasprì tuttavia i divieti matrimoniali per gli appartenenti alla classe senatoria, introducendone di nuovi per gli esponenti in generale di classi elevate (*perfectissimi, duumvirales, quinquennales, flamines municipales, sacerdotes provinciae*): C.Th. 4.6.3, su cui part. G. LUCHETTI, *La legittimazione*

sanzioni¹⁰. Gli ultimi residui sarebbero stati aboliti da Giustiniano¹¹. Le informazioni di cui disponiamo, pertanto, non provengono di regola dalla Compilazione, ma da fonti letterarie o da testi giuridici di età pregiustiniana. È appunto grazie a una compilazione tardoantica, i c.d. *Tituli ex corpore Ulpiani*, che possiamo conoscere interessanti sviluppi relativi a talune delle previsioni in esame.

2. Di particolare interesse il tema dei limiti di età fissati dalle due leggi. Tralasciando quelli relativi all'età minima per ottemperare alle norme, fissata – si è visto – per le donne a vent'anni e per gli uomini a venticinque anni, particolare attenzione, dopo la morte di Augusto, pare essersi appuntata sui limiti massimi stabiliti dalla *lex Iulia et Papia*: l'onere di contrarre matrimonio e procreare cessava, nella normazione augustea, a cinquant'anni per le donne e a sessanta per gli uomini¹². Si trattava, nel primo caso, di limiti consuetudinari legati alle idee correnti sulla fertilità femminile: per le *mulieres* Plinio il Vecchio affermava l'impossibilità di generare a cinquant'anni e la cessazione del *profluvium genitale*, nella maggioranza dei casi, a quaranta¹³; ancora una costituzione giustiniana del 532 (C.I. 6.58.12), nel prendere in esame il caso di un bambino nato da *mulier* ultracinquantenne, definiva un evento del genere *mirabilis* e assai raro¹⁴.

dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane, Milano, 1990, p. 183 ss.; R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 132 ss.; e da ultimo (in riferimento alla – mancata possibilità di – legittimazione di figli naturali nati da unioni vietate) anche F. LAMBERTI, *Nuove riflessioni in materia di concubinato nell'esperienza romana*, in *Tesserae Iuris*, 4.1, 2023, p. 133 ss., 159 ss. (ivi ulteriore bibliografia).

¹⁰) C.Th. 8.17.2 (a. 410): *Hon. et Theod. Isid. p.u. In perpetuum hac lege decernimus inter virum et uxorem rationem cessare ex lege Papia decimarum et, quamvis non interveniant liberi, ex suis quoque eos solidum capere testamentis, nisi forte lex alia minuerit derelicta. Tantum igitur post haec maritus vel uxor sibi invicem derelinquant, quantum superstes amor exegerit*. Il provvedimento di Onorio e Teodosio fu recepito da Giustiniano nel *Codex*: C.I. 8.57.2.

¹¹) C.I. 6.51.1 (Iustin. 534), il cui contenuto giustifica la mancata menzione, sia nel Digesto che nel Codice, delle *leges augustee* (e dei provvedimenti successivi): si tratta dell'abolizione completa del regime caducario. Dettagli part. in R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 363 ss.

¹²) Il tema pare non aver particolarmente interessato gli studiosi. Sul punto si v. (oltre a R. ASTOLFI, *Lex Iulia*, cit., p. 41 ss.) M. ZABLOCKA, *Le modifiche*, cit., p. 379 ss.; PH. MOREAU, *Loi Iulia*, cit., 3.2 (*Les limites d'âge*); A.D. MANFREDINI, *Il matrimonio degli anziani e la legge Giulia e Papia*, in *BIDR*, 100, 1997 (2003), p. 233 ss.; dal punto di vista della datazione dei provvedimenti e della tecnica di normazione, P. BUONGIORNO, *Appunti sulla dialettica normativa in materia matrimoniale nel primo principato*, in *BIDR*, 111, 2017, p. 209 ss.

¹³) Plin. *Nat. hist.* 7.14.61: *Mulier post quinquagesimum annum non gignit, maiorque pars XL profluvium genitale sistit*. Sul testo part. D. DALLA, *Le fonti giuridiche*, in U. MATTIOLI (cur.), *Senectus. La vecchiaia nel mondo classico*, 2, Bologna 1995, p. 287 ss., 299; A.D. MANFREDINI, *Il matrimonio*, cit., p. 236. V. anche D. 1.7.15.2 (Ulp. 26 ad Sab.): *In adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor sexaginta annis sit qui adrogat, quia magis liberorum creationi studere debeat, rell.*

¹⁴) C.I. 6.58.12 (a. 532) *Iust. Iohanni pp.*: (pr.) *Si maior quinquagenaria partum ediderit, si debet huiusmodi suboles suo patri sua constitui et hereditatem eius nancisci, a Caesariana advocazione*

In riferimento al sesso maschile il compimento dei sessant'anni consentiva (almeno in alcune ipotesi) la possibilità di venire esonerati dai "pubblici uffici"¹⁵: a tale età è fissato, nella *lex Irnitana*, il limite d'età entro cui i decurioni sono obbligati a svolgere il *munus legationis*¹⁶.

Più fluido appare nelle fonti invece il collegamento fra il compimento di una certa età e l'*impotentia generandi* negli uomini: era infatti più complesso stabilire quando un uomo non fosse più in grado di procreare, che non determinare quando ciò avvenisse per una donna (per via dell'esaurirsi, per lei, del ciclo mestruale)¹⁷.

interrogati sumus. (1) *Et sancimus, licet mirabilis huiusmodi partus invenitur et raro contingit, nihil tamen eorum, quae probabiliter a natura noscuntur esse producta, respui, sed omne ius, quod ex quacumque lege liberis praestitum est, hoc merum atque immutatum huiusmodi filiis vel filiabus servari in omnibus successioneibus, sive ex testamento sive ab intestato, rell.* V. D. DALLA, *Le fonti giuridiche*, cit., 299. In generale sulle concezioni sociali concernenti la menopausa femminile per tutti K. CO-KAYNE, *Experiencing old age in ancient Rome*, London-New York, 2003, part. p. 140 ss.

¹⁵) Per Varrone, nella tradizione di Censorino, la quinta età dell'uomo, l'ultima, iniziava appunto a sessant'anni: Cens. 14.2: *Varro quinque gradus aetatis aequabiliter putat esse divisos, unumquemque scilicet praeter extremum in annos XV. [...] in quarto autem ad usque sexagesimum annum seniores vocitatos, quod tunc primum senescere corpus inciperet. inde usque finem vitae uniuscuiusque quintum gradum factum, in quo qui essent, senes appellatos, quod ea aetate corpus iam senio laboraret.* Quanto ai sessant'anni come limite al di là del quale di regola non v'era più obbligo di assumere officia, si v. Sen. *Brev. vit.* 3.5 (*Audies plerosque dicentes: "A quinquagesimo anno in otium secedam, sexagesimus me annus ab officiis dimittet"*...). Da Sen. *Contr.* 1.8.4 si ricava che, superata l' "età limite", cessasse l'obbligo di presenza in senato: non si vietava però agli ultrasessantenni di continuare a recarvisi (*Senator post sexagesimum et quintum annum in curiam venire non cogitur: non vetatur? [...] quidquid aut praemii aut honoris nomine datur, in utramque partem licet; alioqui desinit praemium esse, cui necessitas iniungitur*). Nota, in argomento, l'ironia di Mart. *Epigr.* 4.78: *Conditum cum tibi sit iam sexagesima messis / et facies multo splendeat alba pilo, / discurrens tota vagus urbe, nec ulla cathedra est, / cui non mane feras inquietus Have; / et sine te nulli fas est prodire tribuno, / nec caret officio consul uterque tuo Haec faciant sane iuvenes: deformius, Afer, / omnino nihil est ardalione sene.* Si v. anche Non. p. 842.22L, su cui per tutti A. MANFREDINI, *Il matrimonio*, cit., p. 234 s. e nt. 11.

¹⁶) Lex Irn. 44: *Ilviri, qui in eo municipio post ha(n) c lege(m) primi erunt, item qui quoque anno quo novam distributionem eorum qui ex hac lege munere legationum obeu(a)ndarum fungantur fieri oportebit iure dicendo prae(e) runt, ambo alterve primo quoque tempore decuriones conscriptosve qui minores quam LX annorum erunt quam maxime aequaliter in tres decurias distribuito, rell.* Si v. altresì lex Irn. 45, ll. 30 ss.: *Qui hac lege legatus erit, is nisi eius excusationem decuriones conscriptive acceperint, aut iuraverit coram decurionibus conscriptisve ... se annorum LX maior(em) ve esse aut sibi morbum causam esse quominus eam legationem obire possit, eam legationem obito, rell.* La regola si giustificava per essere il *munus* gravoso: esso richiedeva l'esborso di non indifferenti quantità di denaro e soprattutto tempo e viaggi a volte lunghi e assai faticosi, anche per persone di età inferiore ai sessanta o comunque malandati in salute. Sul tema dei *munera (civilia, municipalia)*, per tutti F. GRELLE, *Munus publicum. Terminologie e sistematiche*, in *Labeo*, 7, 1961, p. 308 ss. Sulla *lex Irnitana* e sui rinvenimenti recenti con essa connessi, rinvio al mio F. LAMBERTI, *Statuti municipali delle comunità provinciali: l'età imperiale*, in *Le strutture locali dell'Occidente romano* (cur. E. GARCIA FERNÁNDEZ, E. MELCHIOR GIL, S. SISANI), Roma, 2023, p. 241 ss.

¹⁷) Lo stesso Plinio (v. già *retro* nt. 13) documenta vi fossero oscillazioni in materia: Plin. *Nat. hist.* 7.14.61-62: *Mulier post quinquagesimum annum non gignit, maiorque pars XL profluvium*

3. Se la *lex Iulia et Papia* liberava le ultracinquantenni e gli ultrasessantenni dall'onere di contrarre matrimonio e/o di procreare, senatoconsulti approvati in età successiva introdussero nuove e diverse previsioni. Una tradizione testuale contenuta nello pseudo-Ulpiano conserva testimonianza di interventi senatori in materia di "affari matrimoniali" fra o con persone che avessero superato i limiti previsti dalle leggi augustee¹⁸. È opinione oramai accolta che le *regulae* in esame riportino norme ascrivibili al principato¹⁹, nonostante la cretomazia sia comunemente data-ta agli inizi del IV secolo²⁰. Nei *Tituli* (13 e 14) non compare più la menzione delle sanzioni previste *ex lege Iulia* per *caelibes* e *orbi* quanto ai lasciti provenienti da *extranei* (visto che esse erano state abrogate dalla *lex* costantiniana del 320 d.C.²¹): e tuttavia le *poenae* in esame restavano in piedi (e così sarebbe stato fino all'intervento di Onorio e Teodosio del 410 d.C.²²) quanto alla successione reciproca tra coniugi.

Sembra poi che l'intervenuta abrogazione, in età costantiniana, di buona par-

genitale sistit. Nam in viris Masinissam regem post LXXXVI generasse filium [...] clarum est, Catonem censorium octogesimo exacto [...] L. Volusio Saturnino [...] Volusium Saturninum, qui fuit consul, genitum post LXII annum. Et usque ad LXXV apud ignobiles vulgaris reperitur generatio.

¹⁸) Ai cit. *retro*, nt. 12, adde T. PARKIN, *On Becoming a Parent in later Life. From Augustus to Antonio Agustín via St. Augustine*, in S. DIXON (ed.), *Childhood Class and Kin in the Roman World*, London-New York, 2001, p. 221 ss.

¹⁹) F. MERCOGLIANO, *'Tituli ex corpore Ulpiani'. Storia di un testo*, Napoli, 1997, part. p. 101 s.; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische 'liber singularis regularum'. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen, 2005, p. 66 ss.; ID., *Il 'liber singularis regularum' pseudo-ulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le Institutiones di Gaio*, in *Index*, 34, 2006, p. 455 ss.; F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui 'Tituli ex corpore Ulpiani'. Ipotesi e prospettive di ricerca*, in G. PURPURA (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori 2. Auctores – Negotia*, Torino, 2012, p. 85 ss., 100 ss. (ivi ampia discussione sui profili – tuttora discussi – di paternità dell'opera).

²⁰) Permangono tuttora dubbi sull'esatta datazione dell'opera. Nonostante la diversa opinione di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische*, cit., p. 152 ss., che la vorrebbe composta in età epiclassica, tenderei a seguire la *communis opinio*, che reputa sin da Mommsen (*De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, in *Gesammelte Schriften*, 2, Berlin 1905 [rist. Berlin-Dublin-Zürich, 1965], p. 47 ss.) che il testo presente nel Cod. Vat. Reginae 1128 sia una rielaborazione di materiali classici databile a un momento successivo al 320. L'argomentazione si fonda sul fatto che la già menzionata legge di Costantino preservata in C.Th. 8.16.1 (*retro* nt. 9), che aboliva le *poenae* previste dalle leggi augustee per celibi e coniugati senza figli, avrebbe avuto ripercussioni anche sulla redazione dei *Tituli*: uno sconosciuto revisore avrebbe infatti eliminato dai titoli 13 (*de caelibe orbo et solitario patre*) e 14 (*de poena legis Iuliae*) gli *excursus* relativi agli argomenti menzionati in rubrica, proprio in considerazione della costituzione del 320. Il 342 d.C. sarebbe poi individuabile quale termine '*post quem*' della pubblicazione. Status quaestionis e approfondimenti in F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto*, cit., p. 113 ss., che reputa che le tracce delle *poenae* previste dalla legislazione matrimoniale che pure sono presenti in Tit. Ulp. 17.1 e 22.3 siano da attribuire a «una svista del revisore».

²¹) V. part. *retro* nt. 9.

²²) *Retro*, nt. 10.

te delle disposizioni punitive per le categorie suindicate non si estendesse ai casi di donne ultracinquantenni o maschi ultrasessantenni *caelibes* al compimento dell'età limite: essi continuavano verosimilmente a subire le conseguenze della legislazione augustea, almeno riguardo alla reciproca *capacitas*²³. Tali fattispecie erano state prese in esame da senatoconsulti di epoca postaugustea, con intenti integrativi della normativa precedente²⁴. Degli interventi in esame abbiamo notizia appunto grazie ai *tituli* pseudo-ulpiane.

In particolare il titolo XVI (*de solidi capacitate inter virum et uxorem*), nel quadro di un excursus sui presupposti richiesti perché marito e moglie potessero avere piena, reciproca *capacitas* ai sensi della *lex Iulia et Papia*, si fermava anche su ipotesi nelle quali fra i coniugi non sussisteva una *libera testamenti factio* (Tit. Ulp. 16.2)²⁵.

Più nello specifico si trattava di casi non regolati direttamente dalla *lex Iulia et Papia*, ma, come si diceva, da senatoconsulti emanati da età tiberiana in poi.

Tit. Ulp. 16.3: Qui intra sexagesimum vel quae intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset, perpetuis tamen poenis tenebitur ex senatus consulto Persiciano [ms. Perniciano]. Sed Claudiano senatus consulto maior sexagenario si minorem quinquagenaria duxerit, perinde habeatur, ac si minor sexaginta annorum duxisset uxorem. (4) Quod si maior quinquagenaria minori sexagenario nupserit, 'inpar matrimonium' appellatur et senatus consulto Calvisiano iubetur non proficere ad capiendas hereditates et legata <et> dotes.

²³) Lo afferma con decisione R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., 44 ss. Lo si evince d'altro canto dal tenore (sia pur deviante, in quanto indurrebbe a credere a un inesistente, generale divieto di matrimonio fra le persone che avessero compiuto l'età limite) della costituzione giustiniana riprodotta in C.I. 5.4.27 (a. 531 vel 532) *Iust. Iohanni: Sancimus nuptias quae inter masculos et feminas maiores vel minores sexagenariis vel quinquagenariis lege Iulia vel Papia prohibita sunt, homines volentes contrahere et ex nullo modo vel ex nulla parte tales nuptias impediri*.

²⁴) Per quanto attiene a questioni di datazione e di contenuto di questi e molti altri *senatus consulta* del primo secolo d.C. si v. in prima approssimazione, oltre a E. VOLTERRA, v. *Senatus consulta*, in *NNDI*, 16, 1969, p. 1047 ss. (e, in stretto riferimento alla voce enciclopedica di Volterra, P. BUONGIORNO, A. GALLO, S. MARINO, *Edoardo Volterra. Senatus Consulta*, Stuttgart, 2017, part. p. 65 ss.), R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, p. 440 ss.; P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli, 2010, part. p. 338 ss.; ID., *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C. - 138 d.C.)*, in *AUPA*, 59, 2016, p. 18 ss., 57; ID., *Appunti sulla dialettica normativa*, cit., p. 299 ss.; E. VOLTERRA, *Materiali per una raccolta dei 'senatus consulta' (753 a.C. - 312 d.C.)* (cur. A. TERRINONI, P. BUONGIORNO), Rome, 2018, p. 508 ss.; M. AVENARIUS, *Senatus consulta und ihre Darstellung im ps.-ulpianischen 'liber singularis regularum'*, in P. BUONGIORNO, S. LOHSE (Hrsgg.), *Darstellung und Gebrauch der 'senatus consulta' in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, Stuttgart, 2022, p. 157 ss., 160 ss.

²⁵) Quanto ai dettagli si v., per tutti, R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, p. 11 ss., 17 ss.; ID., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., p. 243 ss., 306 ss.

Itaque mortua muliere dos caduca erit²⁶.

Il primo dei tre senatoconsulti, per il quale nei manoscritti troviamo la lezione unanime ‘Perniciano’, ma il cui nome – come vedremo – deve correggersi in ‘Persiciano’, prevedeva che le ultracinquantenni e gli ultrasessantenni che secondo il dettato della *lex Iulia et Papia* avrebbero dovuto essere, dopo il compimento rispettivamente dei 50 e dei 60 anni, liberati dall’onere del matrimonio e della procreazione, ma non avessero obbedito alle due leggi, erano comunque colpiti dalle sanzioni delle leggi augustee (*perpetuis* [...] *poenis tenebitur*). La formulazione ‘*qui* [...] *neutri legi paruerit*’ è relativa, mi pare, sicuramente ai *caelibes* (né sposati né fidanzati, o divorziati senza figli) e forse ai *patres solitarii* (ex coniugati con figli in numero insufficiente ai sensi della *lex Iulia et Papia*) che non si fossero risposati nei termini previsti *ex lege*: di costoro sicuramente poteva affermarsi che fossero inadempienti sia rispetto all’una che all’altra legge. Quanto agli *orbi* (cioè ai parzialmente *capaces*, perché sposati ma senza figli), essendo costoro inadempienti rispetto alla *lex Papia*, ma non rispetto alla *lex Iulia*, mi pare che il Persiciano potesse riguardare solo i casi di un’*infracinquantenne* (*minor quinquagenaria*), che dunque sottostava ancora agli obblighi, sposata ad un ultrasessantenne (*maior sexagenarius*) e di un’*ultracinquantenne* (*maior quinquagenaria*) sposata a un *infracinquantenne* (*minor sexagenarius*), sottostante – quest’ultimo – ancora agli obblighi²⁷.

La menzione di *perpetuae poenae* è riferibile al fatto che neppure un matrimonio posto in essere dopo il compimento dell’età limite avrebbe “messo in regola” i contravventori²⁸.

²⁶ Per edizione critica, traduzione (tedesca) e commento, si rinvia al lavoro di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische*, cit., p. 337 ss. Ho tuttavia accolto la lezione (R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 42 s.) «*et dotes*», in luogo della proposta di Avenarius, che ipotizza frutto di interpolazione la parola *dotes*, in quanto la menzione della *dos* accanto ad eredità e legata mi pare coerente col tenore complessivo del testo.

²⁷ Il dato si ricava dal tenore complessivo di Tit. Ulp. 16.3-4, visto che i successivi senatoconsulti Claudiano e Calvisiano riguardano appunto le ipotesi in esame, e che dunque esse dovevano essere regolate già dal Persiciano. In questo senso R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 42: «In modo particolare si osserva che diviene irrilevante non solo il matrimonio in cui entrambi i coniugi avevano oltrepassato l’età massima, ma anche quello in cui l’avesse superata uno solo: erano considerati *caelibes* l’uomo non ancora sessantenne sposato a una ultracinquantenne e la donna non ancora cinquantenne sposata a un uomo ultrasessantenne». Più “restrittiva” l’interpretazione di TH. RÜFNER, § 52. *Erbfähigkeit*, cit., p. 1292, secondo il quale «ein *SC. Pernicianum* oder *Persicianum* aus der Zeit des Tiberius stellte klar, dass die Sanktionen auch für Personen in Geltung blieben, die das Höchstalter überschritten, ohne eine Ehe geschlossen zu haben. Eine Eheschließung nach Erreichen der Altersgrenzen sollte daran grundsätzlich nichts mehr ändern».

²⁸ Per tutti A. MANFREDINI, *Il matrimonio degli anziani*, cit., p. 244: «queste pene sono *ininterrotte*, non possono essere eluse, per esempio da un matrimonio successivo». Non parlerei tuttavia, come fa l’a., di ‘*perpetuatio poenae*’, sintagma che (analogamente a ‘*perpetuatio obligationis*’) non si rinviene mai nelle fonti.

La delibera senatoria mirava con evidenza a colpire quei matrimoni che non avvenissero *liberorum quaerundorum causa*, in ciò inserendosi pienamente nello spirito della normazione augustea, per irrigidirne il tenore. Il legame tra il provvedimento in esame e il principato di Tiberio appare confermato da un luogo di Svetonio (*Claud.* 23.1): *Capiti Papiae Poppeae legis a Tiberio Caesare, quasi sexagenarii generare non possent, addito [sc. Claudius] obrogavit*²⁹. Quanto agli aspetti prosopografici, osservando che non si rinviene nelle fonti alcun personaggio con *cognomen* o nome gentilizio riconducibile alla radice *Pern-*, già nel Seicento il Perizonius³⁰ aveva proposto la lettura *Persiciano*, riferendo perciò il provvedimento al consolato di Lucio Vitellio e Paullo Fabio Persico, datato al 34 d.C.³¹. Si tratterebbe del primo inasprimento anche della *lex Papia* documentato dalle fonti, risalente al tardo principato di Tiberio.

Che soprattutto l'emanazione di quest'ultima legge avesse suscitato contrasti e obiezioni è un dato che le fonti fanno risalire già ad Augusto e ad un momento

²⁹) Sulla tecnica di innovazione di provvedimenti precedenti attraverso l'introduzione, lo spostamento, la modifica o l'eliminazione di uno o più capitoli, sia sufficiente il rinvio a: J.-L. FERRARY, *Chapitres tratatitiques et références à des lois antérieures dans les lois romaines*, in *Mélanges à la mémoire de A. Magdelain* (ed. M. HUMBERT, Y. THOMAS), Paris, 1998, p. 151 ss. (= ID., in *La commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica, Convegno Internazionale di Studi Cassino 21-24 ottobre 1991*, Roma, 2000, p. 69 ss.); L. PEPPE, *I 'senatusconsulta' come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1-8*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (cur. J.-L. FERRARY), Pavia, 2012, p. 625 ss.; P. BUONGIORNO, *Appunti sulla dialettica normativa*, cit. p. 300 ss.; F. LAMBERTI, *Statuti municipali delle comunità provinciali: l'età imperiale*, in *Le strutture locali dell'Occidente romano*, cit., p. 241 ss., 244 ss. (con ulteriore letteratura). Sulle affermazioni di Svetonio v. *infra*, nel n. 4.

³⁰) J. PERIZONIUS, *Dissertationum trias, quarum in prima de consitutione divina super ducenta defuncti fratris uxore; secunda de lege Voconia, feminarumque apud veteres hereditatibus, tertia de variis antiquorum nummis*, (*Dissertatio II*), Daventriae, 1679, p. 156 s.

³¹) Comunemente accolta in dottrina la connessione tra Svet. *Claud.* 23.1 e Tit. Ulp. 16.3: E. VOLTERRA, v. *Senatus consulta*, cit., p. 65 (nr. 88); M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische*, cit., p. 337 ss. e ID., *Senatus consulta*, cit., p. 160; P. BUONGIORNO, *Senatus consulta*, cit., p. 338 ss.; ID., *Appunti sulla dialettica normativa*, cit., p. 303 ss. Con qualche prudenza adesivo anche R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 42 e nt. 3, e ID., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., p. 312 nt. 59. Non vi è pressoché spazio altrove, nei Fasti dell'età di Tiberio, per il consolato di un 'Persicus'. Del resto il *cognomen* è molto raro: Paullo Fabio l'aveva legato alla vittoria del suo antenato Lucio Emilio Paolo Macedonico sul re macedone Perseus (avvenuta nel 146 a.C.). Le uniche lacune nei Fasti riguardano il 21 e il 22 d.C., ma sussistono numerosi probabili candidati – quali C. Vibius Rufinus (PIR VIII.2, 565) e M. Cocceius Nerva pater (PIR II, 1225), nonché Pompeius Pennus (PIR VI, 636) (per le preziose indicazioni sono grata a Giuseppe Camodeca). Ciò senza contare che in età tiberiana non vi furono consoli *iterum*, né ordinari né suffetti. La prosopografia dettagliata dell'età di Tiberio, oltre a numerosi, importanti aspetti del suo principato, è ora disponibile grazie al lavoro di A. ZUCCARO, *Aspetti della vita e del principato di Tiberio nella biografia suetoniana. Analisi storico-epigrafica*, Diss. Roma (Sapienza), 2020, p. 461 ss. (ivi, p. 557 ss. anche i fasti consolari per il principato di Tiberio, con incertezze tuttavia per gli a. 21 e 22 d.C.).

anteriore alla approvazione di essa. Già il progetto antesignano della legislazione matrimoniale, formulato da Augusto sin dal 28 a.C., avrebbe suscitato turbamenti e timori³². L'approvazione della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, nel 18 a.C., aveva dato vita a svariate reazioni negative, e a numerosi tentativi di aggiramento, specie negli «ambienti colti e raffinati» abituati a ben altra libertà di costumi³³. Ma sarebbe stata la *lex Papia Poppaea*, si diceva, a incontrare una vasta opposizione nella *nobilitas*, in ispecie fra i cavalieri. L'ampiezza delle proteste e la reazione del *princeps*, che nei capitoli iniziali del libro LVI della sua opera Cassio Dione ascrive essenzialmente a un discorso pronunciato da Augusto nei primi mesi del 9 d.C., dinanzi alla popolazione divisa in due gruppi (i celibi e senza figli da un lato, gli sposati con prole dall'altro), documentano un ampio malcontento, e non solo fra le fila del ceto equestre³⁴. Sul finire del suo principato l'insofferenza verso le sanzioni introdotte dalla nuova legge³⁵ – che ora puniva non solo i celibi, ma anche

³²) Di *acriora vincla* posti attraverso nuovi *iura* da parte di Augusto subito dopo la fine delle guerre civili parla Tac. *Ann.* 3.28.2; ad una *lex edicta, sublata* (che in molti reputano a progetto di legge poi naufragato) allude Prop. 2.7: *inter multos*, in argomento, P. JÖRS, *Die Ehegesetze*, cit., p. 6-8; R. ASTOLFI, *Lex Iulia et Papia*, cit., p. 338; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., p. 20 ss., 104 ss. Da ultimo D. MANTOVANI, *Mores, leges, potentia. La storia della legislazione romana secondo Tacito (Annales III 25-28)*, in *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci* (cur. M. CITRONI), Pisa, 2012, p. 353 ss., che vede nel passaggio taciteo '*deditque iura, quis pace et principe uteremur*' un "incoativo", nel senso che a partire dall'abolizione degli atti dei triumviri Augusto «si mise a stabilire le norme delle quali ci saremmo serviti durante la pace e sotto il principe»

³³) Part. Svet. *Aug.* 34: ([1] *Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut sumptuariam et de adulteris et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus*. [2] *Hanc cum aliquanto severius quam ceteras emendasset, prae tumultu recusantium perferre non potuit nisi adempta demum lenitate parte poenarum et vacatione trienni data auctisque praemiis*) e Cass. Dio 54.16.7. Sapiente ricostruzione del contesto in R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 338 ss., secondo cui la situazione generale avrebbe arginato le critiche, relegandole a «espressioni di malcontento individuale o di circoli». L'euforia iniziale che affiancò l'avvento del principato avrebbe indotto la maggior parte dei *cives* ad accogliere senza eccessive resistenze un primo tentativo di restaurazione dei *mores*: soprattutto gli esponenti delle classi elevate, e quelli influenzati dal circolo di Mecenate, avrebbero accolto le restrizioni perché accompagnate da privilegi per il loro ceto.

³⁴) Una preziosa analisi di dettaglio della testimonianza di Cass. Dio 56.1-10 (a raffronto con la diversa versione di Svet. *Aug.* 34.1-4) è quella di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda perniciēs. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984, p. 156 ss., poi ampliata in T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., p. 68 ss., 163 ss. (quantunque l'ipotesi di una legge matrimoniale "intermedia", databile al 4 d.C., non sia condivisibile); si v. anche P. M. SWAN, *The Augustan Succession: An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History Books 55-56 (9 B.C.-A.D. 14)*, Oxford, 2004, p. 232 ss.; un importante survey è quello fornito, poi, da I.G. MASTROROSA, *I prodromi della 'lex Papia Poppaea'*. *La propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI 2-9*, in *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster* (cur. P. DESIDERI, M. MOGGI, M. PANI), Pisa, 2007, p. 281 ss.

³⁵) Il malcontento dei ceti elevati e intellettuali trova icastica espressione nei versi di Ovidio. Si v. a mero titolo d'esempio *Ars* 2.151 ss.: *Este procul, lites et amarae proelia linguae: / dulcibus est verbis mollis alendus amor. / Lite fugent nuptaeque viros nuptasque mariti, / inque vicem credant res sibi*

chi, ottemperando almeno formalmente all'obbligo di contrarre matrimonio³⁶, non avesse poi generato figli – si era andata aggravando.

Sarebbe toccato poi a Tiberio confrontarsi con le conseguenze deteriori della legislazione augustea. Stando a Tacito (*Ann.* 3.25-28)³⁷ il fenomeno delle delazioni, che portavano allo scoperto i *liberos non habentes* (e verosimilmente gli adulteri, benché nel luogo in esame non sia menzione della *lex Iulia de adulteriis*³⁸), si era talmente diffuso che *omnes domus delatorum interpretationibus subverterentur*³⁹. Il fenomeno dell'*orbitas* giocava verosimilmente un ruolo anche in processi non legati alla *lex Iulia et Papia*, come parrebbe potersi indurre dai riferimenti di Tacito, quanto al processo, che ebbe luogo nel 20 d.C., per falso (e adulterio, avvelenamento e *divinatio in principem*) di Emilia Lepida (*Ann.* 3.22-23), visto che si poneva in risalto che l'ex-marito di Lepida e avversario nel processo, Quirinio, era *di-*

semper agi; / hoc decet uxores, dos est uxoria lites: / audiat optatos semper amica sonos. / Non legis iussu lectum venistis in unum: / fungitur in vobis munere legis amor.

³⁶ I meccanismi di aggiramento della *lex Iulia* negli anni successivi alla sua approvazione sono illustrati in specie da Svet. *Aug.* 34.2 (*Cumque etiam in maturitate sponsarum et matrimoniorum crebra mutatione vim legis eludi sentiret, tempus sponsa habendi coartavit, divortii modum imposuit*): colui che essendo stato istituito erede o avendo ricevuto un lascito da *extranei* fosse *caelebs* al momento dell'apertura del testamento, poteva contrarre matrimonio (aveva a disposizione 100 giorni per farlo), ricevere il lascito, e poi divorziare; e andare avanti in questo modo a piacimento (con più matrimoni di convenienza seguiti da rapidi divorzi); un matrimonio con prole avrebbe invece documentato la serietà dell'intento di sposarsi e assolto agli obiettivi della normativa augustea.

³⁷ Il lungo *excursus* taciteo sul tema prende avvio da *Ann.* 3.25.1 e si estende fino ad *Ann.* 3.28.4. È stato oggetto di intensa attenzione sin dalla fine dell'Ottocento: P. JÖRS, *Ehegesetz*, cit., p. 6 ss.; E. HAHN, *Die Exkurse in den Annalen des Tacitus* (Inaugural-Diss.), Borna-Leipzig, 1933, p. 5 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., p. 121 ss.; ID., *Casta domus*, cit., p. 20 ss., 104 ss.; M. DUCOS, *Les problèmes de droit dans l'œuvre de Tacite*, in *ANRW*, 2.33.4, Berlin-New York, 1991, p. 3183 ss., part. p. 3242 ss.; R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., part. p. 283 ss., 341 ss.; I.G. MASTROROSA, *Leges maluerunt: origine del diritto ed evoluzione giuspolitica in Tac. Ann. III, 25-28*, in *Euphrosyne*, 37, 2009, p. 145 ss.; D. MANTOVANI, *Mores, leges, potentia*, cit., p. 353 ss. Fondamentali alcuni passaggi sia per l'evidenziazione degli obiettivi della politica legislativa augustea che per l'impatto delle leggi matrimoniali (e della *lex Iulia de adulteriis* del 17 a.C.) negli anni successivi all'emanazione. Sarà possibile farvi riferimento, qui, solo *per indicem* (rinviando per i dettagli alla letteratura più sopra citata).

³⁸ Con riferimento agli *acriora vincla* menzionati da Tacito nel successivo 3.28 lo afferma persuasivamente D. MANTOVANI, *Mores, leges, potentia*, cit., p. 374: «Il termine *custodes* ... è rivelatore: comprende non solo, appunto, i *delatores* ... ma anche gli *accusatores*, avendo la *lex Iulia de adulteriis* per la prima volta concesso l'accusa al *quivis de populo*, se il marito non avesse preso l'iniziativa». V. anche *infra*, nel testo. Sul ruolo dei *delatores* nei processi criminali del primo principato v. anche A. SCHILLING, *Poenae extraordinariae. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010.

³⁹ Tac. *Ann.* 3.25.1: *Relatum dein de moderanda Papia Poppaea, quam senior Augustus post Iulias rogationes incitandis caelibum poenis et augendo aenario sanxerat. nec ideo coniugia et educationes liberum frequenta-bantur praevalida orbitate: ceterum multitudo periclitantium gliscebat, cum omnis domus delatorum interpretationibus subverteretur, utque antehac flagitiis ita tunc legibus laborabatur*. Per tutti D. MANTOVANI, *Mores, leges, potentia*, cit., p. 353 ss.

ves et orbis – ossia oggetto di biasimo morale, per non aver avuto una discendenza con cui condividere le proprie ricchezze⁴⁰.

Il *princeps* – come che sia – e in considerazione delle *delatorum interpretationes* diliganti in quella temperie, si risolse a istituire, sempre nel 20 d.C., una commissione senatoria, che, a seguito di opportuna istruttoria, ebbe a sciogliere alcuni dei nodi interpretativi della legge, consentendo temporaneamente di alleviarne le conseguenze per i *cives* inadempienti⁴¹. Il *modicum levamentum* derivante dall'attività di questa commissione sarebbe stato assai breve (come indica l'espressione '*in praesens*' usata da Tacito). I dibattiti in materia non si sarebbero esauriti in quella data. Quattordici anni dopo, sul finire del principato di Tiberio, veniva emanato il nostro senatoconsulto "Persiciano". Potrebbe pensarsi che, fra il 20 e il 34 d.C., il tema degli escamotage volti ad aggirare la legislazione augustea e quello delle *nuptiae* poste in essere non a scopo di procreazione tornasse talora a fornire materia di discussione in senato e fra i *nobiles*.

⁴⁰) Tac. *Ann.* 3.22: *At Romae Lepida, cui super Aemiliorum decus L. Sulla et Cn. Pompeius proavis erant, defertur simulavisse partum ex P. Quirinio divite atque orbo; adiciebantur adulteria venena quaesitumque per Chaldaeos in domum Caesaris, defendente ream Manio Lepido fratre, rell.* Cfr. anche Svet. *Tib.* 49.1-2 (con svariate imprecisioni). V. anche Tac. *Ann.* 3.24.1. Il tema dell'*orbitas* di Quirinio ricorre anche in Svet. *Tib.* 49.1: *... condemnatam et generosissimam feminam Lepidam in gratiam Quirini consularis praedivitis et orbi, qui dimissam eam et matrimonio post vicensimum annum veneni olim in se comparati arguebat, rell.* Il dato può derivare da una fonte comune a Tacito e Svetonio, ma è forte indizio nel senso che la ricchezza di Quirinio e la sua *orbitas* giocassero un qualche ruolo nel quadro delle discussioni in senato.

⁴¹) Tac. *Ann.* 3.28.3: *Acriora ex eo vincla, inditti custodes et lege Papia Poppaea praemiis inducti ut, si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium populus vacantia teneret. sed altius penetrabant urbemque et Italiam et quod usquam civium corripuerant, multorumque excisi status. et terror omnibus intentabatur ni Tiberius statuendo remedio quinque consularium, quinque et praetoriis, totidem et cetero senatu sorte duxisset apud quos exsoluti plerique legis nexus modicum in praesens levamentum fuere.* Per l'intensa discussione originatasi sul passaggio in esame, e la natura e composizione della commissione senatoria, si rinvia in ispecie ai cit. in nt. 37, cui adde F. ARCARIA, *Commissioni senatorie e 'consilia principum' nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index*, 19, 1990, p. 279 ss.. La perspicua lettura di D. MANTOVANI, *Mores, leges, potentia*, cit., p. 376 ss. propende, con le opportune cautele, per l'emanazione di un "senatoconsulto normativo" (un 'Messaliano?') volto a mitigare alcune delle sanzioni previste dalla *lex Papia* (vale a dire quelle concernenti i *caduca* e la loro devoluzione all'erario). Effettivamente di senatoconsulti interpretativi (in riferimento alla *lex Iulia iudiciorum privatorum*) si rinvia menzione in *Lex Irn.* c. 91 (XB, ll. 1-2). Adesivo anche L. PEPPE, *I senatus consulta*, cit., p. 649 e nt. 114. E tuttavia non mi pare verosimile che l'interpretazione "autentica" fornita dalla commissione senatoria potesse sfociare in un senatoconsulto, considerato che (sia pur nella ambivalenza delle sue espressioni) Tacito parla di un'efficacia che condusse a un *modicum levamentum*, ma soprattutto a un *levamentum* del tutto temporaneo (*in praesens*), cosa che non si concilia con l'efficacia collegata (nel principato) a un provvedimento del Senato: la temporaneità delle misure del 20 d.C. si accorderebbe invece con il fatto che a distanza di qualche anno, con il senatoconsulto Persiciano del 34, le sanzioni previste per *caelibes* e *orbi* furono estese anche alle persone anziane, rendendo ancor più restrittiva l'applicazione della *lex Iulia et Papia*.

A sorprendere, in letteratura, è la distanza fra le decisioni prese nel 20, improntate a una moderata apertura e alla mitigazione delle *poenae* previste dalla *lex Papia*, e quelle oggetto del senatoconsulto del 34, che invece prevedeva un'estensione delle sanzioni legislative (e dunque un'inaspimento delle condizioni di legge) anche a persone che sino a quel momento ne erano andate esenti. Una possibile chiave di lettura risiede nella valutazione differenziata dell'azione di governo nei primi anni di attività del *princeps* rispetto a quella descritta dalle fonti per la fase finale dell'età tiberiana⁴². Nel 20 d.C., a ridosso della morte di Germanico, Tiberio aveva mostrato *pietas* in occasione del suicidio di Pisone (accusato di *maiestas* e avvelenamento del figlio adottivo del *princeps*) e *moderatio* nel concordare col senato i provvedimenti da prendere nei riguardi dei figli dell'imputato, come traspare sia dal resoconto di Tacito che dal *SC. de Cneo Pisone patre*⁴³. È ben noto del resto che la politica dei primi anni del suo principato fosse rispettosa e attenta (almeno sul piano formale) del prestigio sociale della classe senatoria⁴⁴. Un atteggiamento che pare essere proseguito almeno fino alla morte del figlio Druso e nonostante la progressiva ascesa di Seiano (23 – 25 d.C.), sinché il *princeps* si trovò almeno in parte sotto l'influsso della madre Livia⁴⁵. Ancora un provvedimento come la *lex Iunia*

⁴²) Sulle vicende storiche successive alla morte di Augusto e sul principato del suo successore v. A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1960, p. 3 ss.; B. LEVICK, *Tiberius the Politician*², London-New York, 1999; D. SHOTTER, *Tiberius Caesar*², London-New York, 2004; (da una prospettiva particolare) M. HAUSMANN, *Die Leserlenkung durch Tacitus in den Tiberius- und Claudiusbüchern der Annalen*, Berlin-New York, 2009, p. 36 ss.; P. BUONGIORNO, *Tiberio, il principe riluttante*, Milano, 2022.

⁴³) Il rinvenimento in Spagna di svariati frammenti del *senatus consultum*, pubblicato fra il 1995 e il 1996, in versione spagnola (A. CABALLOS, W. ECK, F. FERNÁNDEZ, *El Senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Sevilla, 1996) e poi tedesca (W. ECK, A. CABALLOS, F. FERNÁNDEZ, *Das Senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Vestigia, 48, München 1996) ha condotto ad un ampio dibattito in letteratura, specie in confronto con la versione fornita da Tac. *Ann.* 2.43-3.18. Valga il rinvio per *indicem* a F. GRELE, *Il senatus consultum de Cn. Pisone patre* (rc. di CABALLOS, ECK, FERNÁNDEZ 1995 e di ECK, CABALLOS, FERNÁNDEZ 1996), in *SDHI*, 66, 2000, p. 223 ss.; W. POLLEICHTNER, *Das 'Senatus consultum de Cn. Pisone patre' und Tacitus' Bericht vom Prozess gegen Piso*, in *Philologus*, 147, 2003, p. 289 ss.; F. MERCOGLIANO, *Pisone e I suoi complici. Ricerche sulla 'cognitio senatus'*, Napoli, 2009; F. LAMBERTI, *Questioni aperte sul SC. de Cn. Pisone patre*, in EAD., *La famiglia romana e i suoi volti*, Torino, 2014, 181 ss.; P. BUONGIORNO, *Tiberio, il principe riluttante*, cit., p. 51 ss., 102 ss.

⁴⁴) L. FANIZZA, *Senato e principe in età tiberiana. I profili costituzionali*, in *Labeo*, 27, 1981, p. 36 ss. (sulla *libertas* solo formale del senato, e sulla sostanziale responsabilità del *princeps* per le scelte in esso compiute, p. 50 ss.); B. LEVICK, *Tiberius the Politician*, cit., p. 69 ss.; R. SEAGER, *Tiberius*², Malden (MA) -Oxford-Carlton, 2005, p. 104 ss.

⁴⁵) B. LEVICK, *Tiberius*, cit., part. p. 123 ss.; M. HAUSMANN, *Die Leserlenkung*, cit., p. 36 ss. Un giudizio, questo (fuorché per l'ultima fase del suo principato), nell'insieme condiviso dallo stesso Tacito (*Ann.* 6.51.3): *Morum quoque tempora illi diversa: egregium vita famaue, quoad privatus vel in imperiis sub Augusto fuit; occultum ac subdolum fingendis virtutibus, donec Germanicus ac Drusus superfuere; idem inter bona malaque mixtus incolumi matre; instabilis saevitia, sed obtectis*

Vellaea, databile al 26 d.C., che riguardava casi di *adgnatio sui heredis* verificatisi ancora in vita del *de cuius* ma dopo che costui avesse fatto testamento (purché in esso il *testator* avesse tenuto presenti tali ‘nuovi *sui*’, senza incorrere in *praeteritio*), mostra equilibrio e attenzione verso i ceti elevati (senatorii, equestri, decurionali), nel senso della conservazione delle ultime volontà dei loro esponenti⁴⁶. Dopo la “fase oscura” in cui Tiberio sarebbe stato sotto l’influsso di Seiano (in ispecie dopo la morte di Livia, tra il 29 e il 31 d.C.), negli ultimi anni di regno il *princeps* avrebbe mutato atteggiamento, come denoterebbero non solo l’escalation dei processi per *maiestas* (che implicavano l’accrescersi di sospetti, alimentati da *delatores*, verso persone del suo stesso entourage)⁴⁷, ma anche il ritiro a Capri nel tardo 26 d.C. e la crescente insofferenza (almeno nel racconto di Tacito) che trapela nelle lettere inviate al senato⁴⁸. La tradizione – e la relativa storiografia – descrivono un Tiberio deluso dall’ordine senatorio che egli, come un vero *pater*, aveva tentato di “educare” all’autonomia, senza aver fortuna nelle sue esortazioni⁴⁹. È forse in tale prospettiva, dunque, che può inquadrarsi un provvedimento non favorevole alle esigenze delle “upper classes”, come il senatoconsulto Persiciano, senza contare che sin dai primordi del suo principato Tiberio si era posto come fedele esecutore della politica e dell’impostazione moralizzatrice di Augusto⁵⁰.

Il Persiciano, dunque. Come si è detto, nel 34 d.C. il senato avrebbe disposto che anche gli uomini di oltre 60 anni e le donne di oltre 50, se non sposati o sposati in modo considerato inefficace dalle due leggi, fossero colpiti da *incapacitas*, e che neppure un successivo matrimonio avrebbe potuto sanarne la situazione. Ovviamente il matrimonio fra persone che avessero superato il limite massimo d’età restava valido *iure civili*, ma per quanto atteneva alla reciproca *capacitas* dei coniugi esso era irrilevante⁵¹.

libidinibus, dum Scianum dilexit timuitve: postremo in scelera simul ac dedecora prorupit, postquam remoto pudore et metu suo tantum ingenio utebatur.

⁴⁶⁾ Valga il rinvio, per approfondimenti sul tema, al mio F. LAMBERTI, *Studi sui postumi nell’esperienza giuridica romana. 2. Profili del regime classico*, Milano, 2001, part. p. 93 ss. Quanto ad altri provvedimenti attenti alle esigenze delle classi elevate possiamo menzionare la legge, emanata nel 23 d.C., che prevedeva per la *flaminica Dialis* che essa fosse da considerarsi nella *manus* del marito solo *sacrorum causa*: Tac. *Ann.* 4.16.1-3.

⁴⁷⁾ B. LEVICK, *Tiberius the Politician*, cit., p. 180 ss.; R. SEAGER, *Tiberius*, cit., p. 125 ss.

⁴⁸⁾ Per tutti B. LEVICK, *Tiberius the Politician*, cit., p. 85 ss. Ma si v. già, almeno, la profonda lettura di S. MAZZARINO, *L’impero romano*, 1, 1956 (rist. Bari, 2010), p. 146 ss. (sui tentennamenti del *princeps* riguardo al contrasto del lusso nelle *dites familiae nobilium aut claritudine insignes*, Tac. *Ann.* 3.55).

⁴⁹⁾ V. i cit. *retro*, nt. precedenti.

⁵⁰⁾ Tac. *Ann.* 4.37.3: *Cum divus Augustus sibi atque urbi Romae templum apud Pergamum sibi non prohibuisset, qui omnia facta dictaque eius vice legis observem, placitum iam exemplum promptius secutus sum, rell.*

⁵¹⁾ R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 41 ss.

Si è avanzata l'ipotesi che le previsioni del senatoconsulto potessero avere un obiettivo fiscale: «non si può escludere che esso sia servito anche come mezzo per aumentare le entrate dello Stato dopo la crisi finanziaria del 33»⁵². In realtà però le entrate dell'*aerarium*, in età tiberiana, parrebbero essere state sostenute dalle confische derivanti dai processi penali⁵³; e la crisi finanziaria del 33 sarebbe stata frongeggiata sia con risorse personali dello stesso *princeps* che attraverso meccanismi che coinvolgevano i proprietari terrieri⁵⁴.

L'intento di fornire un contrasto a matrimoni non diretti alla procreazione era tuttavia forse, ancora per il Persiciano, quello prevalente. Si sanzionavano quelle *nuptiae* dove uno dei due partner avesse già superato l'età limite, o in cui entrambi si trovassero in quella condizione. Oltre a immaginare casi di possibile "circonvenzione" ad opera del partner più giovane nei riguardi di quello più anziano (al fine di ereditarne il patrimonio)⁵⁵, non è inverosimile che il Persiciano reagisse ad ipotesi di aggiramento della legislazione matrimoniale. La *fraus legi* poteva consistere in *nuptiae* "di comodo": l'anziano (o l'anziana) sposava una persona più giovane e le destinava il proprio patrimonio (o un consistente ammontare di esso)

⁵²) R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 343. Anche nell'opinione di M. ZABLOCKA, *Le modifiche*, cit., p. 388 ss., dato che alla base dell'emanazione del senatoconsulto non potevano esservi motivi demografici, quelli fiscali appaiono i più plausibili (*ivi* ampia argomentazione della tesi). In argomento mi paiono però condivisibili i rilievi di A. MANFREDINI, *Il matrimonio degli anziani*, cit., p. 246: «le entrate collegate a queste ... prescrizioni (i *caduca* derivanti da celibato, orbità ed alcuni altri casi) erano solo eventuali. Non possiamo dimenticare che per lungo tempo c'è stata la variabile dei *patres* che precedevano l'erario nell'acquisto dei *caduca*».

⁵³) Se teniamo fede alla narrazione di Tacito e di Cassio Dione sul punto (v. part. Tac. *Ann.* 6.17: [...] *tot damnatis bonisque eorum divenditis signatum argentum fisco vel aerario attinebatur*): per quanto i due storici potessero fare riferimento a una tradizione decisamente antitiberiana, la quantità dei processi documentati induce a credere che, soprattutto dopo l'allontanamento a Capri nel 26 d.C., il numero di accusati e condannati per *maiestas* e altri capi d'accusa capitali aumentasse in modo incontrollato. I procedimenti penali di età tiberiana sono minutamente analizzati da A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 119 ss., al quale si fa rinvio.

⁵⁴) Tac. *Ann.* 6.16-17; Svet. *Tib.* 48; Cass. Dio 58.21.4-5. Tiberio avrebbe messo a disposizione del "prestito bancario" 100 milioni di sesterzi. Attenta valutazione dei provvedimenti assunti in occasione della crisi finanziaria del 33 d.C. fra altri in A. TCHERNIA, *Remarques sur la crise de 33*, in *Credito e moneta nel mondo romano* (cur. E. LO CASCIO), Bari, 2000, p. 131 ss., ID., *The Romans and Trades*, Oxford, 2016, p. 174 ss. e, da ultimo, in R. D'ALESSIO, *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale nel principato*, Lecce, 2018, p. 105 ss.

⁵⁵) Un motivo del genere è adombrato ad esempio (anche se per un'età più avanzata) nel caso della moglie dell'anziano Domizio Tullo, protagonista quest'ultimo di una famosa lettera di Plinio il Giovane: Plin. *Epist.* 8.18.8: *Acceptit amoenissimas villas, accepit magnam pecuniam uxor optima et patientissima ac tanto melius de viro merita, quanto magis est reprehensa quod nupsit. Nam mulier natalibus clara, moribus proba, aetate declivis, diu vidua, mater olim, parum decore secuta matrimonium videbatur divitis senis ita perdit morbo, ut esse taedio posset uxori, quam iuvenis sanusque duxisset.* Sulla lettera A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny: a Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966, p. 468 ss.

sottraendolo alle aspettative di *adgnati* e parenti stretti; inoltre poteva onerare il coniuge giovane nel senso che questi trasmettesse fedecommissariamente in tutto o in parte il lascito a terze persone, anche in questo caso eludendo successibili più titolati⁵⁶. La sanzione dell'*incapacitas* colpiva ovviamente anche il coniuge anziano: ma, investendo essa soprattutto il più giovane, rendeva per quest'ultimo assai poco conveniente il progetto matrimoniale, e poteva costituire un serio deterrente alle nozze.

4. Nel prosieguo del discorso (lo pseudo-)Ulpiano menziona altri due senatoconsulti:

Tit. Ulp. 16.3: [...] Sed Claudiano senatus consulto maior sexagenario si minorem quinquagenaria duxerit, perinde habebitur, ac si minor sexaginta annorum duxisset uxorem. (4) Quod si maior quinquagenaria minori sexagenario nupserit, 'inpar matrimonium' appellatur et senatus consulto Calvisiano iubetur non proficere ad capiendas hereditates et legata <et> dotes. Itaque mortua muliere dos caduca erit.

Il primo dei due interventi senatori, approvato durante un consolato di Claudio e in quanto tale titolato "Claudiano", aveva previsto una deroga al Persiciano. Se un *civis* che avesse già compiuto 60 anni avesse sposato una donna minore di cinquanta, le nozze avrebbero avuto la stessa rilevanza (sempre ai sensi della *lex Iulia et Papia*, e quindi quanto alla *capacitas* dei coniugi) del matrimonio tra una donna di età inferiore ai 50 e un uomo di età inferiore ai 60: l'ultrasessantenne e l'infracinquantenne sarebbero pertanto risultati "in regola" ai sensi della legislazione augustea. L'individuazione del senatoconsulto come di età claudia⁵⁷ corrisponde alla succinta affermazione di Svetonio (*Claud.* 23.1) per cui, come già visto, Claudio '*capiti Papiae Poppeae legis a Tiberio Caesare, quasi sexagenarii generare non possent, addito obrogavit*'. Nella lettura svetoniana, cioè, Claudio sarebbe intervenuto su una norma contenuta in un *caput* che Tiberio aveva fatto aggiungere alla *lex Papia*⁵⁸. È possibile, a mio modo di vedere, che oggetto del Persiciano

⁵⁶) Del resto nel commentario di Gaio alla *lex Iulia et Papia* (D. 23.2.30 [Gai. 2 ad leg. Iul. et Pap.]), troviamo asserito che '*simulatae nuptiae nullius momenti sunt*' (R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 4 ss.). Un approdo, questo, della giurisprudenza del principato (e forse anche della produzione normativa imperiale), che poteva prendere le mosse anche da ipotesi oggetto della reazione del Persiciano e dei *senatus consulta* di età successiva.

⁵⁷) La datazione non è certa: Claudio fu console, nel corso del suo principato, nel 42, nel 43, nel 47, nel 51 d.C. (A. TORTORIELLO, *I fasti consolari degli anni di Claudio*, Roma, 2004, p. 414 ss.). In tali date si colloca l'approvazione di diversi *senatus consulta* appellati 'Claudiani' (per tutti: P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., p. 93 ss., sul "nostro" Claudiano p. 338 ss.).

⁵⁸) In realtà «il passo di Svetonio, a differenza dell'*Epitome Ulpiani*, parla soltanto della *lex Papia*. Sostanzialmente però, come conferma la stessa *Epitome Ulpiani*, veniva ad essere modificata

fosse l'inserimento "in calce" alla legge (o "in calce" a singoli *capita*) di una o più previsioni connesse con norme della *lex Papia*, e che il Claudiano avesse poi disposto la modifica (*obrogare* può valere, nelle fonti, sia come abolire, sia come – più frequentemente – alterare in qualche parte il testo di una legge⁵⁹) di un *caput* del Persiciano. Il disposto del Persiciano non veniva del tutto reso inefficace: gli ultrasessantenni che restassero *caelibes* o sposassero ultracinquantenni continuavano – parrebbe - a incorrere nelle sue sanzioni⁶⁰.

Se si deve tener fede alle testimonianze in esame, Tiberio avrebbe tenuto una condotta di maggior rigore verso le classi elevate, reprimendo tentativi di elusione della legislazione augustea con l'estensione delle *poenae legis* anche a chi (per sovrappiù limiti d'età) avrebbe dovuto esserne *liberatus*. Con Claudio pare rilevarsi invece un'apertura verso le esigenze quanto meno degli esponenti di sesso maschile, oramai *senes*, delle "upper classes". Considerata (nelle grandi linee) la politica di assestamento, attribuita per lo più a Claudio, dopo gli anni disastrosi di Caligola, e l'apertura anche verso il ceto dei cavalieri, può non stupire la concessione in esame⁶¹: almeno i maschi ultrasessantenni potevano tornare a sposare donne infra-cinquantenni, senza incorrere nelle *poenae (perpetuae)* disposte dal Persiciano. I *Tituli* non ci informano se il Claudiano prendesse o meno in esame anche la situazione delle ultracinquantenni, per alleviarla: in realtà potremmo quanto meno presumere che ciò avvenisse, considerato che il successivo Calvisiano inasprì le sanzioni per tale categoria di *mulieres*, anche se – parrebbe – (solo) per il caso di un loro matrimonio con *vir* non ancora sessantenne.

L'interesse primario alla base del Claudiano doveva essere di riservare la possibilità di *capere* (almeno in parte) *hereditates* e *legata* ad un ultrasessantenne di sesso maschile sposato a una donna più giovane (consentendo a lei lo stesso, ossia di non esser penalizzata, essendo ella in regola con la *lex Iulia et Papia*, da un ma-

anche la *lex Iulia*: la *lex Papia*, pretendendo che i matrimoni siano fecondi, ripete la norma della *lex Iulia* che impone il matrimonio»: R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 42 nt. 3.

⁵⁹) Per tutti F. LAMBERTI, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo, tra repubblica e principato*, in *LR*, 7, 2018, p. 273 ss., p. 275 ss.; nel senso appunto di un intervento parziale, modificativo o limitativo dell'ambito di applicazione del disposto normativo (proprio in riferimento a Svet. *Claud.* 23.1), part. U. LAFFI, *'Leges mortales': abrogazione e annullamento*, in *BIDR*, 115, 2021, p. 7 ss., part. p. 22..

⁶⁰) In questo senso T. PARKIN, *On Becoming a Parent*, cit., p. 224.

⁶¹) Lo reputa provvedimento rivolto a «tutelare precise esigenze della *nobilitas* di età claudia» P. BUONGIORNO, *Senatus consulta*, cit., p. 342. Sconfinata ovviamente la bibliografia sulla figura e sulla personalità del *princeps*. In questa sede valga il rinvio, per tutti, a B. LEVICK, *Claudius*, New Haven-London, 1990; V. M. STROCKA (Hrsg.), *Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.). Umbruch oder Episode?*, Mainz, 1994; J. OSGOOD, *Claudius Caesar. Image and Power in the Early Roman Empire*, Cambridge, 2011; P. BUONGIORNO, *Claudio. Il principe inatteso*, Palermo, 2017; C. PARISI PRESCICCE, L. SPAGNUOLO, *Claudio imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia*, Roma, 2019.

trimonio con un *maior sexagenario*)⁶².

Il Claudiano non avrebbe risolto tutte le incertezze se, come pare dalla testimonianza dei *Tituli*, fu necessario un ulteriore senatoconsulto, il Calvisiano, per regolare il caso della donna *maior quinquagenaria*. Il disposto della delibera prevedeva che, se una donna con più di 50 anni avesse sposato un uomo che ne aveva meno di sessanta, i coniugi, sia nella successione testamentaria reciproca che (parrebbe) nella successione ad *extranei*, fossero totalmente *incapaces*: non spettavano loro né eredità, né legati, né (al marito) la *dos* (considerato che anche l'acquisto di essa poteva intervenire *mortis causa*)⁶³. L'unione fra i due era definita *impar matrimonium*⁶⁴, e non dava diritto, come quella "inversa" fra un ultrasessantenne e un'infracinquantenne, a una *fictio* che riconducesse l'unione alla categoria di *iustae nuptiae*. Al contrario, ai sensi del Calvisiano, i "coniugi" (non considerati tali ai fini delle leggi augustee e dello stesso senatoconsulto) erano colpiti da totale *incapacitas*.

Pare evidente, alla luce dei dati in esame, che il dibattito senatorio relativo all'ambito di applicazione della *lex Iulia et Papia* non si fosse esaurito con Tiberio, ma fosse proseguito in epoca claudia e anche nei decenni successivi. Lo denotano ad esempio il senatoconsulto ("Memmiano"), approvato in età neroniana (63 d.C.), che vietò le adozioni realizzate in frode alla *lex Iulia et Papia*, ossia volte a crearsi una prole che consentisse di ottenere il *ius liberorum* o di aggirare le *incapacitates* disposte per i *liberos non habentes*⁶⁵; e il senatoconsulto Pegasiano, dell'età di

⁶² Non escluderei (ma siamo ovviamente su un piano del tutto congetturale) che Claudio alleggerisse le condizioni, per gli ultrasessantenni esponenti della *nobilitas* che si trovassero in una situazione colpita dal Persiciano, al fine creare consenso intorno a sé (anche lui oramai quasi sessantenne) in occasione di un matrimonio, come quello con Agrippina, che, sovvertendo il *mos*, il *ius civile* e il *ius sacrum*, aveva profondamente inquietato gli animi (si v. solo Tac. *Ann.* 12.7.2: [...] *nec tamen repertus est nisi unus talis matrimonii cupitor, Alledius Severus eques Romanus, quem plerique Agrippinae gratia impulsus ferebat*). Sul senatoconsulto che legittimava il *princeps* alle nozze con Agrippina, *inter plures*, P. BUONGIORNO, *Senatus consulta*, cit., p. 274 ss.; ID., *Claudio. Il principe inatteso*, cit., p. 187 ss. Mi sembra invece inverosimile che Claudio intendesse sottrarsi alle *poenae* disposte dal Perniciano «in quanto non era certo che sarebbe riuscito a sposarsi prima di aver raggiunto 60 anni» (così M. ZABŁOCKA, *Modifiche*, cit., p. 393): il *princeps*, alla morte di Messalina aveva già figli a sufficienza, nati dai matrimoni con Plauzia Urgulanilla, con Elia Petina e con la stessa Messalina; non avrebbe pertanto avuto necessità di mettersi in regola con la *lex Iulia et Papia* o col Perniciano.

⁶³ Si v. per tutti, sul punto, la lettura di R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 42 s.

⁶⁴ Ne fa fede anche C.I. 6.58.12.2 (Iust. Iohanni, a. 532), là dove Giustiniano, nell'abolire i divieti ancora sussistenti, all'epoca sua, quanto alle unioni in esame, asserisce: *'impares eas videri minime concedentes'*.

⁶⁵ Tac. *Ann.* 15.19.3: *Factum [...] senatus consultum ne simulata adoptio in ulla parte muneris publici iuaret ac ne usurpandibus quidem hereditatibus prodesset*. Si v. anche D. 31.51.1 (Ulp. 8 ad leg. Iul. et Pap.) e D. 35.1.76 (Papin. 6 resp.). Per tutti E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., p. 158; C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem* 1. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano, 1990, p. 202 ss.; M. CORBIER, *Divorce and Adoption*

Vespasiano (ca. 72 o 73 d.C.), che estendeva anche al fedecommesso le norme della *lex Iulia* concernenti l'*incapacitas* per eredità e *legata*⁶⁶. Disposizioni, queste, volte a prevenire o contrastare un aggiramento della legislazione augustea e dei *senatus consulta* che l'avevano integrata.

Le difficoltà finanziarie incontrate, poi, da Nerone nel suo principato, unitamente al dissidio con i *senatores*, potevano rappresentare uno sfondo adeguato, a quell'epoca e negli anni successivi, per la nuova normativa, che accentuava i profili fiscali presenti già *in nuce* soprattutto nella *lex Papia*⁶⁷.

Possiamo formulare qualche ipotesi intorno al contesto che avrebbe condotto all'emanazione del senatoconsulto Calvisiano. L'*impar matrimonium*, una unione fra una donna che non avesse più l'età per partorire, e un uomo (genericamente) al di sotto dei sessant'anni, si prestava agli stessi tentativi di frode ipotizzati per il Persicario: una donna più anziana sposata con un uomo che non avesse ancora raggiunto i limiti di età poteva istituirlo erede, destinargli consistenti *legata* e/o la piena disponibilità della dote. Considerando che in alcune fonti si stigmatizza come *impar* il matrimonio tra una donna avanti negli anni e un uomo più giovane di lei⁶⁸, un "tema" caldo, già per la metà del I sec. d.C. poteva essere, nell'ottica delle limitazioni alla libertà sessuale e matrimoniale femminile imposte dalla legislazione augustea (ivi compresa la *lex Iulia de adulteriis*), quello di una donna oramai in età non più fertile, come appunto una *maior quinquagenaria*, priva di figli e di possibili eredi *ab intestato*, che si unisse con un giovane, non solo al di sotto dei sessant'anni, ma anche (e a volte notevolmente) al di sotto dei cinquanta. Un matrimonio, questo, senz'altro non concluso con finalità procreative, e che dunque non andava premiato⁶⁹.

as Roman Familial Strategies (Le divorce et l'adoption "en plus"), in AA. VV., *Marriage Divorce and Children in Ancient Rome*, Oxford, 1991, p. 47 ss.; J. GARDNER, *Status, Sentiment and Strategy in Roman Adoption*, in *Adoption et fosterage* (cur. M. CORBIER), Paris, 1999, p. 63; P. BUONGIORNO, *Appunti sulla dialettica normativa*, cit., p. 307 e nt. ivi.

⁶⁶) Gai 2.286-286a, su cui part. E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., p. 84 ss.; R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 13 ss., p. 344; U. MANTHE, *Das SC. Pegasianum*, Berlin 1989; V. GIODICE-SABBATELLI, *La tutela giuridica dei fedecommessi fra Augusto e Vespasiano*, Bari 1993, p. 179 ss. Quanto alla datazione, per tutti G. CAMODECA, *Novità sui fasti consolari delle tavolette cerate della Campania*, in *Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrossi pour le centenaire de sa naissance*, Rome 1991, p. 45 ss., p. 62 s.

⁶⁷) Approfondimenti in R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 343 s.

⁶⁸) V. part. ps.-Quint. *Decl. min.* 306.18-19 (*Aut tu, si quietem mavis, duc uxorem parem. Bene [...] compositis aetatibus coacta matrimonia tamen facile fastidiuntur, sive non habet omne quod licet voluptatem, seu continuis vicina satietas, sive durum est quod necesse est. Quid si adfert inpaes annos? In hac aetate ne olim quidem iuncti se amant [...]*), nonché i riferimenti in *Apul. Apol.* 27.7 ss., su cui (per tutti) F. LAMBERTI, *Apuleio, lo straniero fastidioso*, in *Saggi di diritto penale romano per Carlo Venturini* (cur. L. GAROFALO), Napoli, 2021, p. 177 ss.

⁶⁹) Non può quindi escludersi che le previsioni investissero anche "cacciatori di dote" o di eredità che circolavano presso donne più anziane. Non è un caso, del resto, che i poeti satirici del tempo si faces-

D'altro canto matrimoni fra donne ricche e prive di figli (sia pure non ancora cinquantenni) e uomini più giovani erano materia di pettegolezzi proprio per l'età di Claudio, come documenta Tacito, in un aneddoto che coinvolgeva Agrippina minore. Lo storico, nel descrivere la condizione di isolamento di Agrippina a seguito dei contrasti con Nerone, si fermava sull'ostilità tra l'Augusta e Giunia Silana, un tempo assai vicina all'imperatrice⁷⁰. Il motivo di astio era ricondotto da Tacito al fatto che Agrippina avesse dissuaso l'allora pretendente di Silana, Sestio Africano, dal chiederla in sposa: Silana sarebbe stata infatti, oltre che impudica, *vergens annis*, non più giovane, e *orba*, priva di figli (il che avrebbe potuto anche provocare conseguenze sulla eventuale *capacitas* dello stesso Sestio, mi pare di poter inerire)⁷¹.

È dunque ben possibile che il Leitmotiv del matrimonio di un uomo più giovane con una donna (abbiente) e priva di figli possa aver giocato un ruolo nella

sero beffe dei *captatores hereditatis*. Si v. per tutti i motteggi presenti in Hor. *Sat.* 2.5, in Petr. *Satyr.* 116 (con evidente riferimento alla *lex Iulia et Papia*), *Satyr.* 141, nel più tardo Mart. *Epigr.* 6.62. Sul *votum captandae mortis* e i cacciatori di eredità, si v. da ultimo M.F. MEROTTO, *I patti successori dispositivi nel diritto romano*, Napoli, 2020, part. p. 85 ss.

⁷⁰ Su Giunia Silana part. E. HOHL, Art. *Iunius (205)*, in *RE*, 10.1, 1918, Sp. 1113 s.; PIR IV, 361; D.C.A. SHOTTER, *Nero Caesar Augustus*, London-New York, 2008, p. 61 s.; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., p. 228 ss. Si tratterebbe di una figlia di M. Iunius Silanus (suff. 15 d.C.), andata sposa a un esponente di spicco della *Romana iuventus*, Gaio Silio: nel 48 d.C. Silio l'avrebbe ripudiata, per preferirle la dissoluta Messalina. Tac. *Ann.* 11.12.2: *Nam in C. Silium, iuventutis Romanae pulcherrimum, ita exarserat ut Iuniam Silanam, nobilem feminam, matrimonio eius exturbaret vacuoque adultero poteretur. Neque Silius flagitii aut periculi nescius erat: sed certo si abnueret exitio et non nulla fallendi spe, simul magnis praemiis, operire futura et praesentibus frui pro solacio habebat.*

⁷¹ Tac. 13.19.1-2: *Statim relictum Agrippinae limen: nemo solari, nemo adire praeter paucas feminas, amore an odio incertas. Ex quibus erat Iunia Silana, quam matrimonio C. Sili a Messalina depulsam supra rettuli, insignis genere forma lascivia, et Agrippinae diu percara, mox occultis inter eas offensionibus, quia Sextium Africanum nobilem iuvenem a nuptiis Silanae deterruerat Agrippina, impudicam et vergentem annis dicitans, non ut Africanum sibi seponeret, sed ne opibus et orbitate Silanae maritus poteretur.* Sull'episodio del 55 d.C. fra altri E. BIANCHI, *Nerone e la 'domus Augusta' nel 54-55 d.C.*, in *Aevum*, 91, 2017, p. 151 ss., p. 165 ss. Agrippina avrebbe mirato ad escludere che un marito (più giovane) potesse approfittarsi dell'*orbitas* di Silana (evidentemente in ragione della sterilità di lei) per acquisirne il patrimonio (*ne opibus et orbitate Silanae maritus poteretur*). Si presume che Agrippina potesse mirare ad essere lei stessa erede o legataria di Silana, non a che il fisco potesse lucrare i beni della donna (come da qualcuno erroneamente supposto): Silana non poteva (o poteva solo in modo limitato) *capere* eredità e legati per via della *lex Iulia et Papia*, ma aveva piena *testamenti factio* attiva. Quanto all'età di Silana, possiamo avanzare solo speculazioni: se Silio era esponente della *iuventus* nel 48 d.C., la donna difficilmente poteva avere più di trent'anni a quella data. Ne avrà avuti al massimo quaranta, nel 55. Sestio Africano fu *suffectus* nel 59 d.C., carica alla quale si poteva accedere dopo il compimento dei 33 anni. Anche ipotizzando qualche anno in più per il pretendente di lei, una differenza di età di sette-dieci anni tra i due poteva ben condurre a battute sul tema, connesse anche con la infertilità, sino a quel momento, di una donna prossima ai quaranta, dunque "anziana" secondo i canoni del tempo.

politica normativa dell'epoca o di qualche anno successiva.

Il tema della datazione del Calvisiano è dibattuto da tempo. Sulla base di analogie fra la disciplina di Persiciano e Calvisiano (come documentata dai *Tituli*) da un lato, e il *Gnomon dell'Idios Logos* (§§ 24-28) dall'altro, Lenel e Partsch pervenivano a datare il Calvisiano al 61 d.C.⁷² Sulla scia, tuttavia, del rilievo che per l'età neroniana non è sinora documentato alcun Calvisio console, che difficilmente vi è spazio nei fasti di quel periodo per ipotizzare un consolato di un esponente della *gens Calvisia*, e che sarebbe complesso ipotizzare una datazione ancora più tarda, più di un autore reputa che il nostro senatoconsulto andrebbe anch'esso collocato in epoca claudia, a poca distanza dal Claudiano: o nel 49 o 50 d.C. (anni per i quali l'assenza della documentazione relativa ai suffetti, sulla base delle risultanze epigrafiche, consente la collocazione di un P. Calvisius, assieme a un Q. Futius) o nel 53 d.C. (anno per il quale è documentato il consolato suffetto di P. Calvisius Ruso)⁷³. La connessione fra i due provvedimenti, oltre che per l'aspetto interpretativo che legava il secondo al primo, sarebbe anche di carattere temporale.

Non mi pare allo stato possa in realtà escludersi anche una datazione di epoca flavia (stante le già viste difficoltà di collocare un Calvisio, *suffectus*, nel principato di Nerone).

Per l'età Flavia, a pochi anni di distanza dal già menzionato senatoconsulto Pegasiano (72 o 73 d.C.), è documentato infatti il consolato suffetto di P. Calvisius Ruso nel 79 d.C. e vi è forse spazio (prima dell'87 d.C.) per un Calvisius Ruso Iulius Frontinus⁷⁴. Un Calvisiano collocato in quel periodo potrebbe essere dunque ipotesi non del tutto peregrina, considerato che esso poteva iscriversi nel solco di una legislazione conservatrice (forse inaugurata già da Nerone nel 63 d.C. col già menzionato provvedimento sulle adozioni *in fraudem legis*) e di ripristino degli *antiqui mores*, come fu appunto quella vespasiana. Nella visione degli intellettuali del tempo restano tracce di una politica di contrasto a quel *luxus* senatorio favorito da Claudio⁷⁵. Tacito risalta come alle condotte della *nobilitas* in quel periodo si

⁷²) O. LENEL, J. PARTSCH, *Zum sogenannten Gnomon des Idios Logos*, Heidelberg, 1920, 19; sulla stessa scia, fra altri, S. RICCOBONO, *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo, 1950, p. 15; E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., p. 154. Per le coincidenze e le differenze fra il dettato di Tit. Ulp. 16.3-4 e quello del Gnomon (§ § 24-28) si rinvia all'analisi di dettaglio di R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, cit., p. 46 ss.

⁷³) Per la discussione delle complesse questioni connesse A. TORTORIELLO, *I fasti consolari*, cit., p. 422 ss.; P. BUONGIORNO, *Senatus consulta*, cit., p. 343 ss.

⁷⁴) Per i fasti di epoca Flavia v. ora W. ECK, *Vespasian und die senatorische Führungsschicht des Reiches*, in *La 'lex de imperio Vespasiani' e la Roma dei Flavi. Atti del Convegno Roma, 20-22 novembre 2008* (cur. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. TASSI SCANDONE), Roma, 2009, p. 231 ss., part. p. 251 ss. Permangono tuttavia dubbi sulla figura del secondo Calvisio.

⁷⁵) Per un prezioso survey sul tema F. GRELLE, *La 'correctio morum' nella legislazione flavia*, in *ANRW*, 2.13, Berlin-New York, 1980, p. 340 ss., p. 352 ss. (= ID., *Diritto e società nel mondo romano* [cur. L. FANIZZA], Roma, 2005, p. 163 ss.), p. 353 nt. 42: «in età giulio-claudia si collocano per

opponesse decisamente l'etica delle élite sotto i Flavi. L'ascesa al potere di Vespasiano avrebbe comportato la promozione di *homines novi* provenienti da municipi e colonie, molti di estrazione provinciale, e con essi il ritorno a un'originaria semplicità di *mores* e alle virtù dei *veteres*, preservate all'interno delle aristocrazie municipali⁷⁶. Benché il *princeps* evitasse «di tradurre in un'organica disciplina» il recupero della morale tradizionale o «la dissuasione dai comportamenti che gli sembravano aberranti», provvedimenti come quello che rinnovò il senatoconsulto Claudiano relativo alle unioni fra donne liberi e *servi alieni*, o come il senatoconsulto Macedoniano, rientravano, nella pubblicistica del tempo, all'interno delle tendenze moralizzatrici proprie del "nuovo" principato dei Flavi⁷⁷. Non escluderei dunque radicalmente la possibilità di fissare proprio in quegli anni una delibera senatoria di contenimento di *nuptiae* fra donne ultracinquantenni e mariti più giovani.

In conclusione, se fra le iniziative del principato di Tiberio volte a contrastare il *luxus* dei senatori può forse annoverarsi il senatoconsulto Persiciano, collocabile nei suoi ultimi anni di regno, la politica di apertura di Claudio verso la *nobilitas* (anche municipale, e in parte extra-italica) del suo tempo, unitamente ai rilievi (che trovavano un'eco nell'opera di Plinio il Vecchio) sulla persistente fertilità almeno di una fetta della popolazione anziana (ovviamente di sesso maschile)⁷⁸, avrebbe provocato l'intervento "Claudiano" di riforma del Persiciano. Nuovi intenti moralizzatori, già *claudianis temporibus* o di età non di molto successiva, anche intesi alla repressione di frodi alla normativa matrimoniale vigente, diedero luogo a una teorica sull'*impar matrimonium* dalla quale scaturì poi (col Calvisiano) la punizione della totale, reciproca *incapacitas* dei coniugi, là dove un'ultracinquantenne avesse dato vita un legame nuziale con un *minor sexagenario*: unione, questa, manifestamente contratta non *filiis procreandis* (lasciando peraltro impregiudicati i casi di *nuptiae* fra un ultrasessantenne e una *minor quinquagenaria*). Una produzione normativa che sarebbe stata verosimilmente (come penso possa evincersi dai *Tituli ex corpore Ulpiani*) trattata, almeno dai *iuris periti*, come un insieme unita-

lo più gli aneddoti che illustrano la polemica contro l'ostentazione delle ricchezze, lo sperpero, gli artifici imposti da un costume che si compiace di stravolgere la natura: Plin. *Nat. hist.* 9.117-118; 14.56; 33.140, 145; 35.3)».

⁷⁶) Tac. *Ann.* 3.55.3-4: ([...] *postquam caedibus sacvitum [...] ceteri ad sapientiora convertere. Simul novi homines, e municipiis et coloniis atque etiam provinciis, in senatum crebro adsumpti domesticam parsimoniam intulerunt [...] precipuus adstricti moris auctor Vespasianus fuit, antiquo ipse cultu victuque. Obsequium inde in principem et aemulandi amor validior quam poena ex legibus et metus*). F. GRELLE, *La 'correctio morum'*, cit., p. 353 ss.

⁷⁷) Svet. *Vesp.* 11: *Libido atque luxuria coercente nullo invaluerat; auctor senatui fuit decernendi ut quae se alieno servo luxisset ancilla haberetur; neve filiorum familiarum faeneratoribus exigendi crediti ius umquam esset ...* In tema per tutti F. GRELLE, *La 'correctio morum'*, cit., p. 353 ss.; sui due *senatus consulta* valga il rinvio a E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., p. 167 ss.

⁷⁸) Plin. *Nat. hist.* 7.14.61-62, *retro*, nt. 17.

rio, alla stessa stregua della *lex Iulia et Papia*, e la cui vigenza sarebbe stata materia di discussione fino all'età di Giustiniano⁷⁹.

⁷⁹) Come lascia fondatamente indurre il disposto di C.I. 5.4.27 (Iust. 531 o 531: *Sancimus nuptias, quae inter masculos et feminas maiores vel minores sexagenariis vel quinquagenariis lege Iulia vel Papia prohibita sunt, homines volentes contrahere et ex nullo modo vel ex nulla parte tales nuptias impediri*), retro nt. 23, unitamente al tenore di C.I. 6.58.12 (532 d.C.) *Iust. Iohanni*: (pr.) *Si maior quinquagenaria partum ediderit, si debet huiusmodi suboles suo patri sua constitui et hereditatem eius nancisci, a Caesariana advocazione interrogati sumus. (1) Et sancimus, licet mirabilis huiusmodi partus invenitur et raro contingit, nihil tamen eorum, quae probabiliter a natura noscuntur esse producta, respui, sed omne ius, quod ex quacumque lege liberis praestitum est, hoc merum atque immutilatum huiusmodi filiis vel filiabus servari in omnibus successioneibus sive ex testamento sive ab intestato. (2) Et summatim non absimiles aliis fiant, quos similes natura effecit, maxime cum et anteriore nostra lege huiusmodi nuptias permisimus, impares eas videri minime concedentes*). Quanto ai tre senatoconsulti menzionati in Tit. Ulp. 16.3-4 vi sarebbe (secondo P. BUONGIORNO, *Appunti sulla dialettica normativa*, cit., p. 306) spazio per un'ipotesi di lavoro nel senso che «a tutti questi *senatus consulta* potesse aver fatto seguito una delibera ulteriore che ne aveva tenuto insieme le disposizioni».

